

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. coop

Via Torre Verde, 21 – 38100 TRENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

(Impresa Assicuratrice)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

VIA STALINGRADO 45

40128 BOLOGNA (BO)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.10.2019
alle ore 24.00 del 31.10.2023 S.T.R.

rateazione annuale al 31.10 di ogni anno

INDICE

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	5
Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 1 - Modalità di assicurazione	5
Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	5
Art. 3 - Durata della Convenzione - Recesso	5
Art. 4 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia	5
Art. 5 - Oneri fiscali	6
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 7 - Foro competente	6
Art. 8- Rinvio alle norme di legge	6
Art. 9 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	6
Art. 10 - Coassicurazione e delega	6
Art. 11 - Clausola Broker	7
Art. 12 - Interpretazione del contratto	7
Art. 13 - Forma delle comunicazioni	7
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	7
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI	8
Art. 15 - Disciplina della responsabilità	8
Art. 16 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	8
Art. 17 - Novero dei terzi	8
Art. 18 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	8
Art. 19 - Estensione della garanzia alle Malattie Professionali	9
Art. 20 - Responsabilità civile professionale	10
Art. 21 - Estensioni di garanzia	10
Art. 22 - Esclusioni	14
Art. 23 - Rischi atomici, danni da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici	15
Art. 24 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento	15
Art. 25 - Massimali di garanzia	15
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (SEZIONE I)	16
Art. 26 - Altre assicurazioni	16
Art. 27 – Regolazione del premio	16
Art. 28 - Premio dell'assicurazione	16
Art. 29 - Estensione territoriale	16
Art. 30 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	16
Art. 31 - Rinuncia alla rivalsa	17
Art. 32 - Gestione delle vertenze di danno	17
Art. 33 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede	17
Art. 34 - Variazioni del rischio	17
Art. 35 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	18
Art. 36 – Calcolo del premio	18

L'attribuzione della Contraenza al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. deve intendersi unicamente come attestazione di conformità delle condizioni convenute con quanto pattuito in origine, senza alcun onere di carattere economico a carico della stessa.

La stipulazione del singolo "certificato di assicurazione" e gli obblighi da esso derivanti, compreso il pagamento del premio e la denuncia dei sinistri, sono assunti in proprio da ogni Contraente.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

CONTRAENTE
della convenzione
assicurativa:

il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che ha negoziato le condizioni di garanzia ed i costi della convenzione assicurativa.

CONTRAENTE:

il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, le Comunità Montane, le Aziende Speciali, il B.I.M..

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

- il Contraente;
- gli amministratori, i dipendenti, i dipendenti comandati presso altri Enti, i dipendenti utilizzati in convenzione, i dipendenti a scavalco, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;
- gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi o di cui si avvale.

DIPENDENTE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco o messa a disposizione o distaccata; compresi i lavoratori socialmente utili.

AMMINISTRATORE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

SOCIETA':

l'Impresa Assicuratrice.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

DELEGATARIA:

l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.

RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro.
COSE:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA	la parte fissa di indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico.
SCOPERTO	la parte percentuale di indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
per MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
ANNUALITA' ASSICURATIVA	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
IRAP:	l'importo complessivo delle retribuzioni/compensi/mercedi dichiarato dall'Ente ai fini del calcolo dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Imponibile IRAP).

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente, nonché al suo legale rappresentante, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, a tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dal Contraente e agli Enti per i quali il Contraente gestisce per delega i servizi, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 1 - Modalità di assicurazione

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa mediante emissione, su richiesta del Contraente, di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione.

Tali Certificati costituiscono documenti di polizza ad ogni effetto.

In ciascun Certificato di Assicurazione devono essere indicati i seguenti dati:

1. la ragione sociale del Contraente;
2. l'ubicazione delle sede legale e la Partita IVA;
3. le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione;
4. l'importo IRAP;
5. il premio dell'assicurazione;
6. le eventuali Condizioni Speciali e Annotazioni.

Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Prevvia comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 90° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Durata della Convenzione - Recesso

La presente convenzione ha durata di quattro anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.10.2019 e scadenza al 31.10.2023, con scadenze annuali poste al 31.10 di ogni anno, senza la clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente della convenzione assicurativa richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 360 giorni decorrenti dalla scadenza.

Il Contraente della convenzione assicurativa ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione/certificato di assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 4 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 8- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenze annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 10 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 11 - Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 7%.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, PEC, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 15 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 16 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte e a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari svolte ovunque, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

Art. 17 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, ed i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art.18.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e lavoratori parasubordinati come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, volontari servizio civile, vigilanti delle scuole, volontari, lavoratori di pubblica utilità in Convenzione con il tribunale, migranti che svolgono attività per conto l'ente) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, stage, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto dall'art. 17.

Art. 18 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni e nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti. L'inserimento sociale in contesto lavorativo, lo stage od il tirocinio può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati. Sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D.Lgs 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai

prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da cui sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38., nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6 D.Lgs 28/08/00 n. 274 e dall'art.2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra l'Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art.2049 C.C..

Art. 19 - Estensione della garanzia alle Malattie Professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi, le asbestosi, i casi di contagio da virus HIV, i casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld –Jacob (VCJD).

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non è operante per le richieste conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data del perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale per questa garanzia è di € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
2. per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
3. per le malattie che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La presente esclusione di cui al punto 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti simili.

Art. 20 - Responsabilità civile professionale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 21 - Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi:

- 21.1 Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- 21.2 R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina o altro atto delittuoso verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- 21.3 RC personale di tutti i dirigenti, direttori, funzionari, dipendenti, insegnanti, lavoratori parasubordinati, volontari e/o collaboratori, migranti, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità in Convenzione con il tribunale, lavoratori per danni arrecati a terzi ed a prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni;
- 21.4 R.C. per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.);
- 21.5 R.C. per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori od alle cose dei propri operatori da parte di assistiti;
- 21.6 Danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività;

- 21.7 R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
Sono compresi i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 26.000,00 per sinistro;
- 21.8 R.C. derivante alla Contraente per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
- 21.9 R.C. derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- 21.10 R.C. derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- 21.11 R.C. per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi;
- 21.12 R.C. derivante dall'esercizio di asili nido, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, soggiorni, colonie estive o invernali, organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri assistiti, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, teatri, musei, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici, allevamenti di animali, siti archeologici, organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri assistiti e non.
Si intendono compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e/o dagli allievi e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere.
- 21.13 R.C. derivante dalla proprietà, comproprietà, esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio;
- 21.14 Per i lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi, l'assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni causati a terzi da improvviso cedimento del terreno.
Questa garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro nel limite del massimale per danni materiali a cose e comunque col massimo risarcimento di € 260.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per danni corporali la garanzia è prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza;
- 21.15 R.C. derivante dalla proprietà/conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni, coltivati e non coltivati anche con piante di alto fusto;
- 21.16 R.C. derivante dalla proprietà/esercizio di apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrometriche, idropluviometriche e nivologiche.
Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature;
- 21.17 R.C. per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;

- 21.18 R.C. derivante dall'Assicurato dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, cancelli anche automatici, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, teleferiche, centrali di compressione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente;
- 21.19 R.C. derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati, pertinenze, dipendenze, (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.) comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato. Si intendono compresi i danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti;
- 21.20 R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiano una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre ovunque organizzate, spettacoli, compresi quelli pirotecnici, (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, soggiorni, tornei e competizioni, manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente. L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, agli artisti ed orchestrali, ai partecipanti attivi alle manifestazioni;
- 21.21 Gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi;
- 21.22 Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto;
- 21.23 R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nelle aree di pertinenza delle strutture o delle sedi amministrative e/o tecniche dell'Assicurato;
- 21.24 Danni derivanti in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne;
- 21.25 Danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, tubazioni, condutture (compresi i danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua), attrezzature che la tecnica inerente le attività svolte insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito dei lavori per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati anche da persone non dipendenti e/o non abilitate a norma delle disposizioni in vigore,

con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 22 b).

- 21.26 Danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 21.27 R.C. per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato, massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
- 21.28 Proprietà di cani e servizio di guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 21.29 Danni a condutture e impianti sotterranei;
- 21.30 Danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno;
- 21.31 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- 21.32 R.C. derivante alla Contraente/Assicurata dalla committenza ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere;
- 21.33 RC integrativa auto aziendali . Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;
- 21.34 R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C.
Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati;
- 21.35 R.C. per danni derivanti da proprietà e/o esercizio di forni inceneritori, discariche, depuratori, canali collettori;
- 21.36 R.C. derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché dagli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni. La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Ente a cui sono stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni, fra cui a titolo esemplificativo e non limitativo di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori";
- 21.37 Prestatori d'opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale).
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per

tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato.

- 21.38 R.C. derivante dalla proprietà del complesso di aree e relative pertinenze occupate dalle acque pubbliche, comprese le corrispondenti opere di arginamento, nonché delle rive e degli alvei dei laghi, fiumi, torrenti e qualsiasi altro corso d'acqua, dei luoghi destinati al controllo delle opere e di tutti i manufatti inerenti il demanio idrico.
- 21.39 R.C. derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi:
La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- 21.40 R.C. derivante all'Assicurato per committenza auto.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
- 21.41 R.C. derivante dall'utilizzo da parte degli assicurati di biciclette di proprietà dell'Ente o di proprietà dei dipendenti solo se utilizzate per motivi di servizio.
- 21.42 R.C. derivante dall'esercizio e/o gestione di Farmacie Comunali, compresa la vendita e somministrazione di prodotti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
- 21.43 per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
- 21.44 R.C. dei condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità in relazione allo svolgimento delle attività che svolgono presso il Comune sulla base della Convenzione stipulata con i tribunali;
- 21.45 R.C. di volontari e associazione di volontari che, in regime di convenzione con l'Ente, provvedono alla manutenzione del verde pubblico (giardini, aiuole, ecc..)
- 21.46 R.C. derivante dall'esercizio e/o gestione di centrali idroelettriche, centrali a biomassa, centrali a co/trigenerazione, centrali di teleriscaldamento, comprese le eventuali reti di distribuzione;

Art. 22 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende :

- (a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 21.4 e 21.27);
- (b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- (c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- (d) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'art. 21.14.

Art. 23 - Rischi atomici, danni da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Comune;
per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
- c) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- d) connessi ad emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici.

Art. 24 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento :

- a) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta € 50,00 per ogni mezzo danneggiato;
- b) per danni a veicoli di terzi o dipendenti trovantisi negli ambienti di proprietà o in uso dell'Assicurato: franchigia assoluta di € 50,00 per ogni veicolo danneggiato;
- c) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (ex artt. 1783 usque 1786 C.C.): franchigia di € 50,00 massimo risarcimento € 3.500,00 per danneggiato;
- d) per danni alle condutture ed impianti sotterranei: franchigia assoluta € 50,00 per sinistro massimo risarcimento per sinistro € 1.000.000,00
- e) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: franchigia assoluta € 250,00, massimo risarcimento per sinistro € 1.000.000,00;
- f) per danni da inquinamento provocati da fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di € 250,00 e massimo di € 25.000,00 massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- g) per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o comunque detenute dallo stesso, massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro, in eccedenza al massimale previsto dalla garanzia "Ricorso terzi" della polizza incendio;
- h) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio: scoperto 10% del danno, minimo € 1.500,00 per evento, massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro;
- i) per danni a cose in consegna o custodia: franchigia € 250,00, massimo risarcimento € 150.000,00.

Art. 25 - Massimali di garanzia

Opzione A)

R.C.T. € 5.000.000,00 unico per sinistro

R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di :

€ 2.500.000,00 per prestatore di lavoro

massimo esborso della Società per ciascun sinistro: € 5.000.000,00

Opzione B)

R.C.T. € 10.000.000,00 unico per sinistro

R.C.O. € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di :
€ 2.500.000,00 per prestatore di lavoro
massimo esborso della Società per ciascun sinistro: € 10.000.000,00

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (Sezione I)

Art. 26 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tale caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto ai massimali ed alle garanzie prestate con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente o da altri soggetti per i medesimi rischi.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..

Art. 27 – Regolazione del premio

Il contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per l'intera annualità assicurativa. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa il Contraente/Assicurato dovrà comunicare l'importo complessivo delle retribuzioni/compensi/mercedi dichiarato dall'Ente ai fini del calcolo dell'Imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” che sarà tenuto come riferimento per il calcolo del premio dell'annualità successiva.

Art. 28 - Premio dell'assicurazione

Il premio viene determinato moltiplicando l'importo complessivo delle retribuzioni/compensi/mercedi dichiarato dall'Ente ai fini del calcolo dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai tassi di seguito riportati:

- opzione a massimale Euro 5.000.000,00

- per i **Comuni, Consorzio tra Comuni e Unione di Comuni** il tasso annuo lordo del **13,37** per mille.
- per gli altri Enti, un tasso annuo lordo del **10,00** per mille.

Premio annuo lordo minimo € 1.500,00

- opzione a massimale Euro 10.000.000,00

- per i **Comuni, Consorzio tra Comuni e Unione di Comuni** il tasso annuo lordo del **18,23** per mille. per **gli altri Enti**, un tasso annuo lordo del **15,00** per mille.

Premio annuo lordo minimo € 2.000,00.

Art. 29 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 30 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" di cui all'art. 17 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

Art. 31 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati accertato giudizialmente.

Art. 32 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Art. 33 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 34 - Variazioni del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicheranno per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

Art. 35 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 34 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità

Art. 36 – Calcolo del premio

Opzione A) massimale € 5.000.000,00

Ente	Importo complessivo retribuzioni/compensi/mercedi (IRAP) €	Tasso annuo lordo %	Premio annuo lordo €
Comuni, Unione dei Comuni e Consorzi tra Comuni		12,37	
Altri Enti		9,52	

Opzione B) massimale € 10.000.000,00

Ente	Importo complessivo retribuzioni/compensi/mercedi (IRAP) €	Tasso annuo lordo %	Premio annuo lordo €
Comuni, Unione dei Comuni e Consorzi tra Comuni		17,36	
Altri Enti		14,29	

IL CONTRAENTE la convenzione

LA SOCIETA'